

GenFonDir
Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1263

Statuto

Aggiornato al 21 marzo 2024

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 Forma giuridica
- Art. 3 Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ D'INVESTIMENTO

- Art. 4 Regime del Fondo
- Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 Contribuzione
- Art. 9 Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 Erogazione della rendita
- Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 Organi del Fondo
- Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 Presidente
- Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 Direttore Generale
- Art. 27 Funzioni Fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 28 Incarichi di gestione
- Art. 29 Conflitti di interesse
- Art. 30 Gestione amministrativa
- Art. 31 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 Modalità di adesione
- Art. 34 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 35 Comunicazioni e reclami
- Art. 36 Clausola compromissoria

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 37 Modifica dello Statuto
- Art. 38 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 39 Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Pensione dei dirigenti delle società del Gruppo Generali", in forma abbreviata "GENFONDIR" (di seguito "Fondo"), con atto del 27 aprile 1982, in attuazione dei CCNL e/o dei vigenti Accordi e/o Regolamenti aziendali applicati ai dirigenti (di seguito "Fonti Istitutive").
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2131; la scadenza può essere prorogata con delibera dell'Assemblea, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Trieste.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è genfondir@pec.general.com.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1263.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono aderire al Fondo i dipendenti dirigenti delle Società del Gruppo Generali per cui trova applicazione la Fonte Istitutiva.
2. Destinatari delle prestazioni sono i dirigenti in servizio (di seguito denominati Associati Effettivi), i dirigenti in quiescenza (di seguito denominati Associati Onorari), nonché ex Associati Effettivi che intendano mantenere in vigore la propria posizione nel Fondo, anche se in servizio presso Società non del Gruppo Generali (di seguito denominati Associati Cessati).
3. Si intendono Società del Gruppo Generali quelle entità per le quali si configura un rapporto di controllo conformemente alle disposizioni dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
4. L'adesione al Fondo è volontaria e avviene mediante richiesta scritta.
5. Sono associati al Fondo anche i dirigenti cui si applica il conferimento tacito del TFR.
6. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto secondo quanto previsto dalle Fonti Istitutive - ovvero dai CCNL e/o Accordi Integrativi Aziendali/Regolamenti Aziendali applicati ai dirigenti. La politica di investimento relativa al comparto di investimento assicurativo garantito, le relative caratteristiche e il profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota Informativa. La Nota Informativa descrive le caratteristiche del profilo di investimento del monocomparto.
2. Il monocomparto assicurativo garantito è destinato ad accogliere anche il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale destinazione è specificata nella Nota Informativa.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - 1) direttamente a carico del solo datore di lavoro, in relazione alle spese effettivamente sostenute;

- a2) indirettamente a carico dell'aderente: in % del patrimonio del Fondo;
 - b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
 - c) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (costi amministrativi di disinvestimento per il pagamento di ogni singola rata).
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
 3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota Informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle Fonti Istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle Fonti Istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore, né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermi restando i versamenti al Fondo dei contributi a carico del datore di lavoro e il versamento del TFR maturando. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese previste solo a carico degli aderenti Associati Onorari e Cessati.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento conseguito dal comparto assicurativo garantito.
4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione Europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del comma 7 dell'art. 8, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento è riferita al comparto assicurativo garantito previsto dalle Fonti Istitutive e indicato nella Nota Informativa.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola posizione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota Informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui

all'art. 3 comma 6 della L. 8 agosto 1995 n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita dal Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi, decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il VicePresidente, il Direttore Generale ed il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da componenti (di seguito "Delegati") che rappresentano gli Associati Effettivi, eletti sulla base del Regolamento Elettorale predisposto dalle Fonti Istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio fra generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati. Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria: approva il bilancio consuntivo e preventivo; delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Fondo, sull'attribuzione della funzione di controllo contabile e su quant'altro ad essa demandato per legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, fermo quanto previsto dall'art. 37, sulle modifiche del Regolamento Elettorale e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, diretto a ciascun Delegato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è convocata dal Collegio dei Sindaci.
L'Assemblea è tenuta di norma presso la sede del Fondo ovvero in altro luogo indicato nella convocazione; è ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il VicePresidente.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal VicePresidente, ove nominato; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Svolge la funzione di Segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione. In mancanza viene nominato dall'Assemblea.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea con facoltà di farsi coadiuvare da scrutatori e/o assistenti all'uopo nominati.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati ovvero da tre componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato che non ricopra la carica di Consigliere, Sindaco o Direttore Generale.
La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. I Consiglieri di Amministrazione e il Direttore Generale, ove non rivestano la qualifica di Delegato, nonché i Sindaci, hanno diritto di partecipare alle Assemblee a titolo consultivo.
Qualora i Consiglieri di Amministrazione e il Direttore Generale rivestano la qualifica di Delegato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità.
Qualora un Delegato venga nominato o eletto Sindaco si procede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da otto componenti, di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: per i quattro componenti da eleggere possono candidarsi tutti gli Associati Effettivi; non è ammesso il voto per delega; le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei Delegati votanti; sono eletti i quattro candidati che ottengono il maggior numero di voti; le operazioni elettorali sono gestite da apposita Commissione Elettorale secondo i criteri di cui al Regolamento Elettorale.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo
 - in caso di cessazione di Amministratori eletti dai Delegati, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a sostituirli con i candidati che in occasione delle ultime elezioni hanno ricevuto il maggior numero di voti tra quelli non eletti, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica;
 - in caso di cessazione di Amministratori nominati dalle Società, queste ultime provvedono tempestivamente alla loro sostituzione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
 - definisce la politica di remunerazione;
 - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni / attività;
 - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
 - definisce il piano di emergenza;
 - effettua la valutazione interna del rischio;
 - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
 - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - nomina il Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera in ordine all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

Infine il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario nel luogo da lui fissato e, altresì, qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, per adottare le deliberazioni di cui all'art. 32 co. 2. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o in sua assenza il VicePresidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ed essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione Europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo deve ottemperare a tutte le disposizioni della COVIP, fornire le informazioni da essa richieste, trasmettere ogni variazione delle Fonti Istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
La firma sociale spetta in via disgiunta al Presidente, al VicePresidente ed ai Consiglieri a ciò delegati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme dovranno essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal VicePresidente o da uno di essi con un Consigliere eventualmente delegato ai sensi del comma precedente. In ogni caso il Presidente e il VicePresidente possono attribuire delega per incassi o pagamenti a soggetto terzo.
4. In caso di impedimento del Presidente, il VicePresidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio e assolve gli obblighi di cui al comma 3.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti dei quali metà eletti dai Delegati come previsto dal Regolamento Elettorale e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: per i tre componenti da eleggere possono candidarsi tutti gli Associati Effettivi; non è ammesso il voto per delega; le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei Delegati votanti; sono eletti come membri effettivi i due candidati che ottengano il maggior numero di voti e quale membro supplente il classificato al terzo posto; le operazioni elettorali sono gestite da apposita Commissione Elettorale secondo i criteri di cui al Regolamento Elettorale.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle

riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio Sindacale.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per audioconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in audio o videoconferenza, dandone atto nel verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definite dalla normativa vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualevolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e

modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. Il Bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle Fonti Istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, dei Patronati, dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, nonché attraverso il sito web del Fondo, secondo quanto indicato nella Nota Informativa.

6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

Art. 36 - Clausola compromissoria

1. Tutte le eventuali controversie tra Associati e l'Associazione o suoi organi aventi ad oggetto le Prestazioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono soggette alla cognizione della sola Autorità giudiziaria ordinaria. Saranno invece sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea le sole controversie concernenti la tutela delle posizioni soggettive dei singoli Associati che si assumono lese a causa della violazione di una norma relativa all'organizzazione dell'Associazione. I Proviviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare altresì lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

GenFonDir
Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n° 1263

REGOLAMENTO ELETTORALE

Aggiornato al 23 novembre 2023

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto del «Fondo Pensione dei Dirigenti delle società del Gruppo Generali - GenFonDir».

Art. 1 – Disposizioni generali per lo svolgimento delle operazioni elettorali

Il Consiglio di Amministrazione, almeno 90 giorni prima della scadenza del proprio mandato, provvede a riunirsi per deliberare:

- a. la data delle votazioni per l'elezione dei Delegati, nonché la connessa data di iscrizione al Fondo degli Associati Effettivi alla quale fare riferimento per aver diritto di elettorato attivo e passivo e per la determinazione del numero di Delegati eleggibili;
- b. le date delle votazioni dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che dovranno svolgersi entro 30 giorni dalla conclusione delle elezioni per i Delegati;
- c. la nomina della Commissione Elettorale, composta da tre membri (uno dei quali designato dai Consiglieri di nomina aziendale), che seguirà le operazioni necessarie allo svolgimento di tutte le votazioni (sia dei Delegati, sia dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale eletti da parte dei Delegati), in particolare la raccolta delle candidature e le operazioni di scrutinio.

Art. 2 - Elezione dei Delegati

1. Le elezioni si svolgeranno nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi;
2. hanno diritto al voto tutti gli Associati Effettivi, se in servizio attivo alla data definita dal CdA (art. 1 lett. a.);
3. tutti gli Associati Effettivi aventi diritto al voto possono candidarsi al ruolo di Delegato. La candidatura deve essere presentata alla Commissione Elettorale almeno 40 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni;
4. viene eletto un Delegato ogni 30 Associati Effettivi o frazione;
5. si potrà votare indicando un massimo di 5 preferenze tra i candidati in elenco.

Art. 3 - Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione

1. Hanno diritto al voto i Delegati eletti;
2. tutti gli Associati Effettivi aventi diritto al voto possono candidarsi al ruolo di Consigliere. La candidatura deve essere fornita alla Commissione Elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità specifici richiesti per l'incarico; in caso di mancata conferma / verifica dei requisiti, la nomina a Consigliere non sarà possibile, per cui subentrerà il primo dei non eletti; analogamente, il venir meno dei suddetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico del Consigliere eletto, in attuazione della normativa vigente;

3. si potrà votare indicando un numero massimo di preferenze tra i candidati in elenco pari al numero di membri da eleggere.

Art. 4 - Elezione dei membri del Collegio Sindacale

1. Hanno diritto al voto i Delegati eletti;
2. tutti gli Associati Effettivi aventi diritto al voto possono candidarsi al ruolo di Sindaco. La candidatura deve essere fornita alla Commissione Elettorale almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni. I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità specifici richiesti per l'incarico; in caso di mancata conferma / verifica dei requisiti, la nomina a Sindaco non sarà possibile, per cui subentrerà il primo dei non eletti; analogamente, il venir meno dei suddetti requisiti comporta la decadenza dall'incarico del Sindaco eletto, in attuazione della normativa vigente;
3. si potrà votare indicando un numero massimo di preferenze tra i candidati in elenco pari al numero di membri, effettivi e supplenti, da eleggere.

Art. 5 – Disposizioni generali per le elezioni di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4.

1. La Commissione Elettorale ha la responsabilità di tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni. Il Fondo provvederà a fornire alla Commissione Elettorale l'elenco completo degli aventi diritto al voto;
2. l'elenco dei candidati, redatto in ordine alfabetico, dovrà essere messo a disposizione degli aventi diritto a voto almeno 25 giorni prima l'inizio delle votazioni per l'elezione dei Delegati e almeno 10 giorni prima l'inizio delle votazioni per l'elezione di Consiglieri e Sindaci;
3. le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale di votanti;
4. le elezioni si svolgeranno con modalità elettronica secondo criteri di sicurezza che garantiscono la verifica della correttezza e la segretezza del voto;
5. non è ammesso il voto per delega;
6. i candidati vengono presentati sulla scheda in ordine alfabetico;
7. dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale effettua lo spoglio dei voti e redige apposito verbale degli scrutini nel quale sono riportati i candidati in ordine, secondo il numero di preferenze ottenute. Risulteranno eletti i candidati con il numero maggiore di preferenze. Per il Collegio Sindacale risulterà eletto come membro supplente il candidato risultante al terzo posto. In caso di parità si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità di adesione al Fondo GenFonDir. Il verbale dello scrutinio, dal quale risulteranno i candidati eletti e non eletti, verrà inviato al Presidente del Fondo ed una copia di esso sarà resa disponibile presso la sede del Fondo medesimo;
8. il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, in occasione della riunione nella quale verranno comunicati gli esiti delle operazioni di voto, inviterà tutti i nuovi Consiglieri a riunirsi in una data prefissata per l'elezione del Presidente e del VicePresidente del Consiglio stesso.

Art. 6 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione, dopo le elezioni e le nomine aziendali, con voto palese a maggioranza.
2. I candidati a Presidente e a Vice Presidente sono indicati, alternativamente ad ogni mandato, dai Consiglieri di nomina aziendale o da quelli Elettivi, in modo da avere sempre una carica di espressione aziendale e una di espressione elettiva.